

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Tipologie di corsi.....	3
Art. 3 - Corso di dottorato in forma associata	4
Art. 4 - Corso di dottorato industriale o di conservazione / produzione artistica.....	4
Art. 5 - Corso di dottorato d'interesse nazionale.....	5
Art. 6 - Finanziamento dei corsi di dottorato	5
Art. 7 - Requisiti per l'accreditamento di un corso di dottorato.....	5
Art. 8 - Ulteriori requisiti per l'accreditamento e l'attivazione di un corso di dottorato	6
Art. 9 - Proposte di istituzione dei corsi di dottorato.....	7
Art. 10 - Proposte di attivazione dei corsi di dottorato	7
Art. 11 - Organi del corso.....	8
Art. 12 - Il Responsabile alla formazione dottorale	10
Art. 13 - L'Ufficio dottorati di ricerca	10
Art. 14- Progetto formativo.....	11
Art. 15 - Borse di studio	12
Art. 16 - Diritti e doveri dei dottorandi	13
Art. 17 - Modalità di accesso ai corsi	14
Art. 18 - Conseguimento del titolo.....	15
Art. 19 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati.....	16
Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali	16
Art. 21 - Entrata in vigore e successive modifiche	16

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi:

- della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2, comma 1, comma 4, comma 5;
- del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l'articolo 11;
- del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;
- del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e);
- dell'art. 11 del Regolamento Didattico Generale d'Accademia approvato con D.D. 13 giugno 2024, n.800;
- del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 febbraio 2024, n.470.

Considerati:

- gli *"Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore"*, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;
- i Principi per una formazione dottorale innovativa adottati dallo Steering Group on Human Resources and Mobility, attivato nell'ambito dello Spazio Europeo della Ricerca, il 26 giugno 2011;
- il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 maggio 2024, n. 778 recante le Linee Guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca delle istituzioni AFAM;
- i DD.MM. 24 aprile 2024, n.629 e 630;

2. Il Regolamento disciplina i corsi di dottorato di ricerca presso l'Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta Rome University of Fine Arts - RUFA, realizzati al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

3. Essi devono risultare coerenti con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo in materia di assicurazione della qualità, sviluppando una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica sia di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

4. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

- a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
- c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;

d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità (EHEA).

5. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, sulla base dei "Principi per una formazione dottorale innovativa" approvati in sede europea, la formazione dottorale dell'Accademia:

- a) persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle Istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- b) è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- c) promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e trans disciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria e il mondo delle imprese, l'amministrazione pubblica e privata, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, gli istituti di ricerca, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;
- d) contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- e) prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- f) si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione AFAM, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti, responsabili e rispettose della parità di genere per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

Art. 2 – Tipologie di corsi

1. Le tipologie di corsi di dottorato per cui l'Accademia può chiedere accreditamento al MUR sono le seguenti:

- a. Dottorato attivato come singola Istituzione;
- b. Dottorato in forma associata;
- c. Dottorato industriale o di conservazione/produzione artistica;
- d. Dottorato di interesse nazionale.

2. Nell'ambito delle tipologie di corsi di dottorato al punto a, l'Accademia deve garantire almeno 2 borse per ogni Ciclo dottorale.

3. Nell'ambito delle tipologie di dottorati ai punti b, c, d, la convenzione o atto consortile deve prevedere che ciascuno dei partner riconosciuti dal MUR finanzi almeno 1 borsa.

4. La convenzione o atto consortile deve altresì prevedere:

- a. le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi;
- b. l'equa ripartizione degli oneri e le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario e di supporto alle attività dei dottorandi, ivi compresa la mobilità internazionale;
- c. l'eventuale conseguimento e le modalità di rilascio del titolo doppio o congiunto;

- d. l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso per l'intero ciclo;
- e. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa convenzionata o consorziata;
- f. relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso;
- g. le strutture rese disponibili dal soggetto convenzionato per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- h. i diritti di proprietà intellettuale e i vincoli di riservatezza.

5. L'Accademia promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei corsi di dottorato. A tal fine promuove e può stipulare accordi inter-istituzionali che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio di attestati o titoli congiunti o del doppio/multiplo attestato o titolo di PhD. In particolare l'Accademia stipula convenzioni con omologhi istituti AFAM (accademie, e conservatori), università, istituzioni di ricerca e/o produzione artistica straniera per lo svolgimento di tesi o lavori finali di ricerca in co-tutela, per il riconoscimento della mobilità internazionale, per l'attivazione di corsi di dottorato internazionali.

Art. 3 - Corso di dottorato in forma associata

1. L'Accademia può richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:

- a) altre Istituzioni AFAM italiane in possesso dei requisiti previsti o analoghe Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- c) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca, produzione artistica, sviluppo e innovazione nei settori di riferimento del corso di dottorato;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali, di produzione artistica, infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 4 - Corso di dottorato industriale o di conservazione / produzione artistica

1. In sede di accreditamento iniziale o successivamente, l'Accademia può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale" o di "conservazione/produzione artistica", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale o nel contesto di Istituzioni culturali operanti nell'ambito della conservazione e/o della produzione artistica.

2. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato di cui al presente articolo riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico, del sistema produttivo e/o della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, della produzione artistica, dell'innovazione,

facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca condivise tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa o Istituzione, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o Istituzioni, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese o Istituzioni convenzionate.

Art. 5 - Corso di dottorato d'interesse nazionale

1. La proposta di corso di dottorato di interesse nazionale deve rispettare i seguenti requisiti:

- a. contribuire in modo sostanziale al progresso della ricerca, anche con riferimento ai temi centrali nell'ambito degli obiettivi del PNRR o del PNR o dei relativi Piani nazionali;
- b. includere nelle convenzioni o negli atti consortili, oltre a quanto già previsto per i Dottorati in forma associata, modalità di effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca fra le Istituzioni partecipanti;
- c. coinvolgere almeno un'istituzione AFAM (capofila) e almeno quattro soggetti tra quelli indicati all'articolo 3, comma 3 del D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, con l'obiettivo di realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a strumentazione e infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- d. prevedere, per l'intero ciclo, la disponibilità di almeno 20 borse di studio.

Art. 6 – Finanziamento dei corsi di dottorato

1. L'Accademia finanzia i corsi di dottorato con:

- a. fondi propri;
- b. finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all' articolo 3, comma, 3 del D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024;
- d. fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
- e. bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Art. 7 - Requisiti per l'accreditamento di un corso di dottorato

1. L'accreditamento ministeriale di un corso di dottorato è subordinato alla verifica e alla valutazione dei seguenti requisiti:

- a. aver completato almeno un ciclo di diploma accademico di primo livello e uno di secondo livello, autorizzati e attivi nell'anno accademico di presentazione dell'istanza presso uno dei Dipartimenti o strutture assimilate che partecipano al Corso di dottorato;
- b. dimostrare, con riferimento all'ultimo quinquennio, un'adeguata attività di formazione e ricerca, coerente con gli obiettivi del corso, attestata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - aver preso parte ad almeno due gruppi di ricerca destinatari di finanziamenti nazionali o ad almeno un gruppo di ricerca internazionale, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le

tematiche del dottorato. A tal fine si intende che almeno uno dei docenti proposti per il Collegio di dottorato debba essere coinvolto, con responsabilità di gestione di una quota del finanziamento, nell'ambito dei suddetti gruppi di ricerca. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;

- aver stipulato almeno un accordo di collaborazione, in ambiti coerenti con il progetto di dottorato proposto, con Istituzioni di ricerca e/o produzione artistica straniere accreditate nei rispettivi Paesi;
- aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del Corso di dottorato. Si considerano come "internazionali" anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose Istituzioni nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale. A tal fine si intende che il riconoscimento sia riferito all'Istituzione nel suo complesso o comunque ad almeno uno dei docenti proposti per il Collegio di dottorato;
- aver preso parte, con una propria rappresentanza nel Collegio, a dottorati di ricerca attivati in forma associata con Università;
- solo per il primo Ciclo di dottorato AFAM (a.a. 2024/25), aver partecipato a bandi competitivi, almeno a livello nazionale, in ambiti scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato, pur senza essere risultati vincitori. Si fa riferimento a bandi ai cui erano ammesse a partecipare tutte le Istituzioni AFAM con sede nel territorio nazionale.

c. aver regolarmente compilato l'ultima Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 05;

d. avere regolarmente provveduto al completamento delle informazioni riferite all'offerta formativa autorizzata ed erogata, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 8 - Ulteriori requisiti per l'accreditamento e l'attivazione di un corso di dottorato

1. L'Accademia assicura:

a. la disponibilità, per ciascun Ciclo di dottorato da attivare in forma singola, di un numero di almeno due borse di studio;

b. nel caso di cicli dottorali da attivare in forma associata o consortile con più soggetti, la disponibilità, per ciascun ciclo, di almeno una borsa di studio;

c. congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento al sostegno dell'attività dei dottorandi;

d. la presenza di adeguate dotazioni strutturali e strumentali specifiche e qualificate per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso:

i. strutture di carattere assistenziale, compresi servizi agli studenti in grado di favorire l'inclusione e la centralità dello studente e di garantire un adeguato svolgimento delle attività di ricerca e produzione;

ii. adeguati laboratori, strutture didattiche e amministrative, postazioni multimediali e dotazioni informatiche;

- iii. adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse informatiche e tecnologiche;
- e. attività di ricerca artistica e artistico-scientifica e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale;
- f. attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g. un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).

Art. 9 - Proposte di istituzione dei corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca AFAM hanno durata non inferiore a tre anni e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo.
2. I corsi di dottorato hanno sede amministrativa presso un Dipartimento.
3. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantire la funzionalità dei corsi stessi e il controllo e monitoraggio delle attività a essi connesse, le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o dalle Scuole ad esso afferenti, in coerenza con i settori artistico disciplinari di rispettiva pertinenza.
4. I Coordinatori di Dipartimento o di Scuola trasmettono le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato al Consiglio Accademico per le opportune deliberazioni; esse sono valutate dal Consiglio Accademico esclusivamente per la parte didattico-scientifica; il Consiglio Accademico trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione affinché esprima il proprio parere per la parte amministrativa e contabile.
5. Il Direttore trasmette le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato al Ministero dell'Università e della Ricerca, che si esprimerà in merito all'accreditamento acquisito il parere dell'ANVUR.

Art. 10 - Proposte di attivazione dei corsi

1. La proposta di attivazione per i cicli successivi a quello del primo accreditamento è deliberata dal Dipartimento sede amministrativa del corso, eventualmente di intesa con altri Dipartimenti interessati su proposta del Collegio del dottorato. La proposta, in cui sono indicati le caratteristiche del progetto formativo, è corredata del Regolamento didattico ed organizzativo del corso.
2. Il Consiglio Accademico esamina le richieste di cui al comma 1 e il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Consiglio Accademico, adotta la delibera in ordine all'attivazione dei cicli dei corsi di dottorato accreditati, determinando per ciascun corso:
 - a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili;

b) il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

Art. 11 - Organi del corso

1. Gli organi di ciascun corso di dottorato di ricerca sono il Collegio del dottorato e il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è costituito da un numero minimo di 8 componenti, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, di cui almeno 6 docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM, o docenti a tempo determinato con incarico di insegnamento di durata almeno triennale pari al ciclo del dottorato, appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

I restanti componenti possono essere:

- docenti a tempo determinato su posizioni in dotazione organica nel sistema AFAM;
- ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari (italiani e stranieri), ricercatori EPR (italiani e stranieri) ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza.

Gli eventuali i componenti, oltre il numero minimo di 8, possono essere:

- appartenenti alle stesse categorie di cui sopra;
- docenti di istituzioni AFAM straniere.

3. In relazione ai dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 9 del DM 470/2024, è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, Ente o Istituzione coinvolta nel Corso di dottorato.

4. Ai componenti del Collegio è consentito partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle Università).

5. Relativamente alla verifica della qualificazione artistica/scientifica del Collegio dottorale, ciascun componente del Collegio afferente a un'Istituzione AFAM deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, con riferimento agli ultimi 7 anni:

- a. aver preso parte ad almeno un gruppo di ricerca destinatario di finanziamenti nazionali o internazionali, assegnati su bandi competitivi, in settori scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato. Per finanziamenti nazionali o internazionali si intendono quelli assegnati da soggetti istituzionali e finalizzati a sostenere attività di ricerca con impatto almeno a livello nazionale e con un importo pari ad almeno 20 mila euro;
- b. aver ricevuto riconoscimenti internazionali in ambiti coerenti con le tematiche del corso. Si considerano come "internazionali" anche riconoscimenti rilasciati da prestigiose Istituzioni nazionali che abbiano documentata visibilità internazionale;
- c. aver preso parte, in qualità di componente del Collegio dottorale, a corsi di dottorati di ricerca universitari;

d. in sede di prima applicazione e in attesa dell'applicazione del Regolamento sul reclutamento AFAM, aver prodotto almeno 3 risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale;

e. aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di prima o di seconda fascia (o in prospettiva anche l'abilitazione artistica nazionale) in un ambito coerente con le tematiche del dottorato.

f. aver conseguito un dottorato di ricerca e aver prodotto almeno 2 risultati di ricerca scientifico/artistica (ivi inclusi quelli realizzati in modalità diverse dalle pubblicazioni scientifiche) diffusi attraverso canali di rilevanza almeno nazionale.

6. Per i componenti del Collegio provenienti da Istituzioni universitarie o da Enti di ricerca italiani è richiesto:

a. per i ricercatori universitari e degli Enti di ricerca e per i professori di seconda fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla seconda fascia nel settore concorsuale di afferenza o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica;

b. per i professori di prima fascia, il possesso di almeno due valori soglia ASN relativi alla prima fascia nel settore concorsuale di afferenza o in quello di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.

7. Per i componenti del Collegio provenienti da Istituzioni universitarie o da Enti di ricerca esteri, verrà valutato il possesso dei requisiti minimi richiesti per l'accesso alla funzione di professore di seconda Fascia nel settore concorsuale di maggiore affinità rispetto alla propria attività scientifica.

8. Gli esperti non appartenenti a Istituzioni AFAM, Università o Enti pubblici di ricerca possono partecipare al Collegio nella misura massima di un terzo della sua composizione complessiva, se in possesso di una qualificazione artistica/scientifica e/o professionale in ambiti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato. La qualificazione scientifica e/o artistica e la qualificazione professionale sono verificate sulla base del curriculum vitae, contenente i seguenti elementi:

a. per la qualificazione scientifica e/o artistica, una descrizione sintetica dei principali risultati scientifici e/o artistici conseguiti dall'esperto negli ultimi 7 anni (con annesso elenco di massimo 5 risultati);

b. per la qualificazione professionale, una descrizione sintetica dei ruoli di responsabilità ricoperti nell'Istituzione di appartenenza con riferimento all'ambito del settore artistico/scientifico di interesse del dottorato (con annesso elenco di massimo 5 ruoli ricoperti).

9. Il Collegio del corso di dottorato prevede altresì la partecipazione di due dottorandi.

I dottorandi che partecipano al Collegio del Corso di Dottorato AFAM, nominati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 8 del DM 470/2024, devono essere regolarmente iscritti al Corso ed essere in regola con quanto previsto dal Regolamento didattico generale dell'Istituzione AFAM proponente. In sede di prima applicazione i rappresentanti dei dottorandi verranno designati subito dopo l'avvio del Corso di dottorato.

1. Il Coordinatore del corso di dottorato deve essere un docente di ruolo afferente all'Accademia ovvero un docente titolare di un contratto di insegnamento che preveda una durata di almeno tre anni a partire dalla data di presentazione della domanda di accreditamento del corso.

2. Il Coordinatore in possesso di una elevata qualificazione artistica/scientifica e capacità organizzativa, attestata dal raggiungimento di risultati di particolare e documentato rilievo e dallo svolgimento di funzioni di coordinamento di progetti nazionali e internazionali in ambiti di ricerca e artistici; tali specifiche qualità devono essere valutate in base al curriculum vitae, che riporterà un elenco dei principali risultati scientifico e/o artistici, coerenti con le tematiche del dottorato, conseguiti dal docente con specifico riferimento a:

- a. la descrizione di almeno 4 risultati particolarmente significativi della ricerca scientifica e/o artistica negli ultimi 7 anni (con annesso elenco);
- b. l'elenco delle principali attività e progetti di ricerca pertinenti ai temi del dottorato, con particolare riferimento agli ultimi 7 anni (massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento del ruolo di Coordinatore scientifico o Coordinatore locale di progetti di ricerca competitivi nazionali o internazionali);
- c. la descrizione dei principali risultati conseguiti negli ultimi 7 anni in termini di riconoscimento da parte della comunità scientifica e/o artistica (con annesso elenco di massimo 5 risultati, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conseguimento di premi scientifici o artistici, la partecipazione o organizzazione di convegni o eventi artistici nazionali e internazionali, la responsabilità di direzione di comitati di riviste o collane editoriali).

3. Il Coordinatore del corso di dottorato può svolgere tale ruolo in un solo Collegio a livello nazionale ed essere componente di un ulteriore Collegio.

Articolo 12 – Il Responsabile alla formazione dottorale

1. Il Direttore ha facoltà di nominare un docente collaboratore della direzione che svolga la funzione di delegato alla formazione dottorale.
2. La natura, la durata e il compenso spettante per l'incarico di Responsabile saranno stabili con successivo atto.

Articolo 13 – L'Ufficio dottorati di ricerca

1. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantire la sua funzionalità, l'Accademia può istituire l'Ufficio Dottorati di ricerca.
2. Esso coadiuva gli organismi di governo dell'Accademia nelle attività di formazione in ordine:
 - a. al monitoraggio degli indirizzi internazionali e ministeriali, delle fonti giuridiche e delle risorse finanziarie;
 - b. alla relazione con gli enti ministeriali e pubblici territoriali, con il CINECA, con altri istituti AFAM, con le università, con altri enti pubblici e privati, con gli istituti di ricerca con le imprese, italiani ed esteri;
 - c. al coordinamento, alla gestione e all'amministrazione generale dei corsi di dottorato di ricerca;
3. L'Ufficio è coordinato dal Responsabile e disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 14 – Progetto formativo

1. Le caratteristiche del progetto formativo sono strettamente collegate alla tipologia di corso di dottorato. L'attività formativa erogata deve risultare:

- nettamente distinta da quella impartita negli insegnamenti relativi ai Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello;
- aperta al confronto con le migliori pratiche internazionali;
- strettamente funzionale alle attività di ricerca scientifica e/o artistica previste nel corso di dottorato, anche nelle sue eventuali articolazioni (curricula);
- quantitativamente appropriata, con un numero medio annuo di ore compreso tra 20 e 50 per ogni ciclo, tenendo conto dell'ambito di ricerca di riferimento;
- chiaramente definita nel progetto formativo, con riferimento alle attività di ricerca avanzata, di alta formazione e di correlata produzione artistica, anche in modalità seminariale, ovvero alla ricerca e alla correlata produzione artistica svolta all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca, nonché alle attività, anche in comune tra più Corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare (perfezionamento linguistico e informatico; attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca scientifica e artistica europei e internazionali; attività di valorizzazione e disseminazione dei risultati; nozioni relative alla proprietà intellettuale e all'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca; principi fondamentali di etica, uguaglianza di genere e integrità).

2. Per i dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica, è richiesto che ogni impresa, Ente o Istituzione partecipante indichi l'obiettivo/progetto scientifico e formativo che si prefigge di attuare con la partecipazione al corso di dottorato e le sue eventuali ricadute in termini di produzione artistica;

3. per i dottorati di interesse nazionale è richiesto che venga dettagliato, secondo quanto previsto nell'art. 10 comma 2, lettera a) del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, come il corso si prefigge di contribuire al progresso della ricerca in termini (anche alternativamente) di:

- obiettivi specifici del programma nazionale della ricerca (PNR) e relativi piani nazionali;
- obiettivi specifici delle aree prioritarie del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- percorsi innovativi per la pubblica amministrazione o il patrimonio culturale compresi tra gli obiettivi del PNRR.

Per i dottorati nazionali andranno inoltre chiaramente descritti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettere b) e c) del DM 470/2024:

- i percorsi formativi di elevata qualificazione e le modalità di accesso agli strumenti e infrastrutture di ricerca individuati per la realizzazione del progetto da parte della/e Istituzione/i AFAM e degli almeno quattro soggetti di cui all'art. 3, comma 3 del DM 470/2024;
- le modalità per assicurare ai dottorandi l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, nonché le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi e la previsione di eventuali forme di co-tutela.

Art. 15 Borse di studio

1. L'Accademia determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio, tenendo conto delle risorse accantonate con fondi propri o acquisiti mediante finanziamenti provenienti da altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati, da bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale, da altri enti pubblici e territoriali, dagli altri istituti accademici e/o universitari, dagli enti di ricerca e delle imprese in consorzio o convenzione appositamente formalizzati per la realizzazione dei corsi di dottorato.

2. In base alla tipologia di corso di dottorato devono essere garantiti:

a. per i corsi attivati in forma singola, almeno 2 posti con borsa di studio, e 2 posti con borsa per ciascun curriculum eventualmente attivato;

b. per i corsi in forma associata, un numero minimo di posti con borsa pari a 2; in caso di associazione tra due o più Istituzioni, ciascuna deve finanziare almeno 1 borsa di studio. Il cofinanziamento richiesto potrà essere sostenuto direttamente dall'Istituzione che partecipa alla convenzione/consorzio, ovvero essere reso disponibile da soggetti esterni, sulla base di accordi appositamente formalizzati;

c. per i corsi di dottorati di interesse nazionale, un numero minimo di posti con borsa pari a 20, fermo restando il minimo di 1 borsa per ciascuna Istituzione di alta formazione partecipante;

d. sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a: posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri, contratti di apprendistato, posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale;

e. Eventuali posti senza borsa possono essere previsti nel rispetto del rapporto di 1 posto senza borsa ogni 2 posti con borsa. Relativamente ai Corsi di dottorato interamente finanziati nell'ambito dei Bandi del PNRR tutti i posti devono essere coperti con borsa;

f. relativamente a tutti i posti di dottorato (con e senza borsa):

- va assicurato un budget aggiuntivo pari almeno al 50% della borsa, parametrato su un periodo di ricerca all'estero pari ad un massimo di 12 mesi (tale periodo può essere esteso a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM470/2024);
- va inoltre previsto un budget aggiuntivo pari almeno al 10% del valore della borsa per il sostegno all'attività di ricerca. Con riferimento ai dottorati di interesse nazionale il valore del budget aggiuntivo deve essere pari al 20% dell'importo della borsa e deve essere assicurato da cofinanziamento ministeriale;
- nel caso di dottorati in convenzione con Istituzioni straniere, relativamente all'eventuale periodo di soggiorno all'estero deve essere garantita la maggiorazione della borsa ovvero la disponibilità di risorse/servizi equivalenti (ad esempio alloggi in studentati, accesso al servizio di mensa) a copertura dell'intero costo del soggiorno all'estero.

3. È necessario motivare adeguatamente il numero di borse previste, prestando la massima attenzione alla necessità di creare un nucleo minimo di comunità di studenti di dottorato, anche

tenendo conto della composizione e numerosità del Collegio dei docenti e della sua eventuale organizzazione in curricula.

4. A ciascun dottorando è assegnato almeno un supervisore. Nel caso di corso di dottorato in forma singola il supervisore è scelto tra i componenti del Collegio dottorale, in tutti gli altri casi è scelto tra coloro che sono afferenti all'Istituzione presso cui il dottorando è iscritto.

5. Al fine di assicurare un adeguato tutoraggio al dottorando, l'attività del supervisore è circoscritta a massimo di 2 dottorandi.

6. Con riferimento ai dottorati industriali o di conservazione/produzione artistica è necessario che a ogni dottorando sia attribuito anche un co-supervisore interno all'Impresa, Ente o Istituzione con cui è svolto il progetto di ricerca.

Art. 16 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 2, e di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del D.M. n. 470, 21 febbraio 2024.

2. Il Collegio può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze o erogare conoscenze inerenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione da parte del Collegio, della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

3. Previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse finanziarie, per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.

4. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio del dottorato e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, eventualmente retribuita con risorse delle Istituzioni, degli studenti dei corsi di diploma accademico di I e II livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

5. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

6. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.

7. Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

8. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

9. Il Collegio deve prevedere una rappresentanza di almeno due dottorandi con potere di voto, nominata dalla Consulta degli studenti dell'Accademia o, unitariamente, dalle Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Art. 17 - Modalità di accesso ai corsi

1. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione a evidenza pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di:

- a. diploma accademico di II livello;
- b. diploma accademico di V.O. se accompagnato dal diploma di scuola superiore;
- c. diploma di laurea di II livello;
- d. laurea magistrale;
- e. laurea a ciclo unico di V.O.;
- f. titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7).

La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla Commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui e di eventuali ulteriori prove, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a candidati che hanno conseguito il titolo di accesso in Istituzioni estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.

3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

4. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

5. La Commissione per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è nominata con decreto direttoriale entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando. La Commissione è composta da almeno tre membri, scelti tra i docenti, in possesso di elevata qualificazione artistica/scientifica negli ambiti scientifici e artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Articolo 18 – Conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di un lavoro di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio di dottorato. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo.

2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione del lavoro finale nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio del dottorato può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

3. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Accademia.

4. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

5. I periodi di proroga e sospensione, di cui ai commi 2, 3 e 4, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

6. Il lavoro di ricerca di cui al precedente comma 1, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato, è esaminato da almeno due valutatori individuati dal collegio dei docenti di dottorato, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente AFAM. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro 30 giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.

7. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una Commissione nominata dal Collegio nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. In ogni caso essa deve essere composta per almeno due terzi da soggetti afferenti a istituzioni italiane o straniere non appartenenti all'Accademia che eroga il corso provenienti da Istituzioni AFAM. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico/artistico, può attribuire la lode.

8. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

9. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Accademia è tenuta al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, presso l'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca AFAM (D.M. n. 470, 21 febbraio 2024, art. 13), in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Articolo 19 — Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, sono regolati in conformità alla normativa vigente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con altre istituzioni AFAM, Università, Imprese o Enti coinvolti.

2. Il dottorando è tenuto a osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Accademia, o presso gli altri Istituti, Enti o Imprese coinvolti.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, è presentata unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano.

Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Accademico il 15/11/2024, è entrato in vigore a partire dall'anno accademico 2024/25.

Roma, lì 18/11/2024

IL DIRETTORE

Arch. Fabio Mongelli

